



COMUNE DI CASALE MARITTIMO
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 19/02/2025

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PASSAGGIO DAL VIGENTE REGIME TARI - TASSA RIFIUTI ALLA MODALITÀ TCP - TARIFFA PUNTUALE A CORRISPETTIVO. REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE DAL 01/01/2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciannove** del mese di **Febbraio** alle ore **11:30**, nella sala delle adunanze del Comune di Casale Marittimo, convocata con appositi avvisi, consegnati nei termini di legge, si è riunita il Consiglio Comunale alla presenza dei signori:

N.	Nome	Presente	Assente	Note
1	MANZI CLAUDIA	P		
2	MALOSI FABIO	P		
3	GAVARINI ALESSANDRO	P		
4	NOCERA PAOLA	P		
5	CUSINO CHIARA	P		
6	FERRARI MASSIMO	P		
7	LAGHI MASSIMILIANO	P		
8	MONTERMOLI FEDERICA	P		
9	GIANFALDONI ADRIANO	P		
10	PRESTI ELENA	P		
11	MARTINEZ GIUSEPPE	P		

PRESENTI: 11 ASSENTI:0

Partecipa il Segretario reggente, **Dott.ssa Roberta Gigoni**.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il sindaco, **Dr.ssa Claudia Manzi** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato ad oggetto.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PASSAGGIO DAL VIGENTE REGIME TARI - TASSA RIFIUTI ALLA MODALITÀ TCP - TARIFFA PUNTUALE A CORRISPETTIVO. REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE DAL 01/01/2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”; RICHIAMATO l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in

particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI o in alternativa una Tariffa rifiuti avente natura Corrispettiva (cosiddetta TARIP);
- il comma 667 che dispone *“con Regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.*
- il comma 668 che dispone *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”;*
- il comma 682 ai sensi del quale il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, determina la disciplina per l’applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L.

201/2011;

VISTO che nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATO Toscana Costa, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”*;

PREMESSO che:

- L'emanazione della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, c.d. Legge di stabilità 2014, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, il legislatore all'art. 1 comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale – IUC, che si compone dell'imposta municipale propria- IMU, di una componente riferita ai servizi – TASI e della Tassa Rifiuti – TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- All'art. 1, al c. 691, il legislatore ha previsto che:
“I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;
- Il comma 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. così recita:
“I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”*; ha indicato i requisiti minimi per l'applicazione della tariffa corrispettiva mediante sistemi di misurazione puntuale per il solo rifiuto indifferenziato;
- Il Comune, avendo realizzato tali sistemi di misurazione dei rifiuti si è avvalso delle modalità previste al comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.;
- Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 22.12.2023, ha approvato un protocollo di intesa per il passaggio da TARI Tributo a TARIFFA RIFIUTI puntuale avente natura corrispettiva, avvalendosi delle modalità previste al comma 668 della legge 27

dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.;

- Il Comune, in esecuzione di quanto previsto dal disposto normativo sopra richiamato con delibera n.21 del 22.12.2023 ha affidato a RetiAmbiente s.p.a. il servizio di gestione della TARIFFA RIFIUTI avente natura di corrispettivo e adottando quindi il protocollo di intesa allegato alla delibera sopra citata, che rappresenta sostanziale e formale ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle Parti, tra i soggetti come sopra rappresentati, relativamente alla gestione amministrativa della TARIFFA;
- Si è ritenuto necessario chiarire ed esplicitare le procedure che il Gestore dovrà esperire con riferimento alla gestione del credito inesigibile ed alla certificazione dello stesso per l'inserimento nei piani Economici finanziari.

DATO ATTO che RetiAmbiente s.p.a., con sede legale in Pisa (PI), Piazza Vittorio Emanuele II, Codice Fiscale, Partita IVA 02031380500, PEC retiambiente@pec.it, è attuale titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale;

DATO ATTO che:

- la misurazione puntuale del rifiuto può essere svolta sia in regime tributario (tributo puntuale) che in regime tariffario (tariffa puntuale) e che tale scelta spetta alle amministrazioni comunali;
- i sistemi di tariffazione puntuale consentono di ripartire in maniera più equa i costi del servizio di gestione rifiuti tra i diversi utenti del servizio, premiando chi si impegna a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e a differenziare correttamente i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta;
- la tariffa puntuale, avendo natura di corrispettivo, è soggetta ad IVA, per cui, a parità di costi, comporta un carico minore sulle Utenze Non Domestiche che possono “recuperare” l'IVA stessa.

PRESO ATTO che:

- la tariffa puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un'entrata del comune;
- la commisurazione della tariffa si fonda sui criteri individuati dal DPR n.158/1999, pur con la possibilità di mutare i sistemi puntuali indicati dal D.M. 20 aprile 2017 sopra citato;
- tale decreto del Ministero dell'Ambiente individua i criteri per la realizzazione, da parte degli enti locali, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ma anche, in alternativa, dei correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un modello tariffario calibrato sul servizio reso agli utenti.

CONSIDERATO, INOLTRE che emergono i seguenti possibili vantaggi, sia per i contribuenti che per il Comune, dal passaggio a TCP (tariffa rifiuti puntuale avente natura di corrispettivo), così riassumibili:

- possibilità per le utenze non domestiche di detrarre l'IVA,
- minori costi complessivi nel PEF, e quindi possibili minori tariffe rispetto al regime Tari, dovuti ai minori accantonamenti obbligatori, relativi a minori costi sia del personale che dell'IVA;
- semplificazione dei rapporti con gli utenti
- semplificazioni di Bilancio e delle attività contabili;
- semplificazioni amministrative burocratiche, rispetto agli adempimenti gestionali del

tributo TARI;

- miglior possibilità di adempiere ai crescenti obblighi nei termini di trasparenza e di rendicontazione fissati da ARERA, grazie alla possibilità del gestore di avere software e personale adeguato attraverso la realizzazione di economie di scala, non possibili con una gestione diretta comunale delle tariffe;
- miglioramento degli equilibri di bilancio del Comune.

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 22/12/2023 con la quale si approvava il passaggio dal vigente regime di Tari - taxa rifiuti a TARIP - tariffa rifiuti avente natura corrispettiva;

VISTO il "Regolamento per la disciplina della taxa sui rifiuti (iuc-tari) tributo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/04/2023 e successive modificazioni intervenute;

RICHIAMATA la deliberazione Arera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e contestuale approvazione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (in sigla TQRIF) e relativi allegati;

VISTO lo schema di Regolamento che disciplina la Tariffa rifiuti corrispettiva, elaborato ed armonizzato con la precedente disciplina del tributo TARI in merito alle riduzioni e agevolazioni già presenti nello stesso;

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 01.05.2024 è stato approvato il Piano Finanziario per il biennio 2024-2025 del Servizio rifiuti e conseguentemente, con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 01.05.2024, sono state approvate le tariffe della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2024, mentre le tariffe per l'anno 2025 relative alla Tariffa corrispettiva puntuale, ivi compresi il costo delle singole vuotature, saranno approvate entro i termini previsti dalla normativa vigente;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO inoltre l'art. 3 comma 5 - quinquies del Decreto Legge 30/12/2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25/2/2022 n.15, pubblicato nel Supplemento n. 8/L della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/2/2022, in forza del quale, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 prima parte, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

CONSIDERATA la natura giuridica patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva la presente deliberazione e il relativo allegato non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del Federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL;

ESAMINATA la bozza di nuovo Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva, allegata alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO quindi di:

- procedere a decorrere dal 1° gennaio 2025 all'istituzione della Tariffa avente natura di corrispettivo puntuale in luogo della TARI;
- approvare il suddetto Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva nel testo allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (Allegato 1 al presente atto);
- confermare quanto disposto dalla delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 22/12/2023 in merito al passaggio da Tari tributo a TCP - Tariffa rifiuti puntuale, avente natura corrispettiva a partire dal 01/01/2025;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;

PRESO ATTO degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il parere del Revisore contabile n. 50 del 27/01/2025 allegato al presente atto;

RITENUTO di provvedere in merito;

Presenti e votanti n.11 consiglieri, con n.8 voti favorevoli, 0 astenuti e n.3 contrari (consiglieri di minoranza Gianfaldoni Adriano, Martinez Giuseppe e Presti Elena)

DELIBERA

- 1) Di confermare la volontà al passaggio dal vigente regime di "TARI - TASSA SUI RIFIUTI" A "TCP - TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE" avente natura corrispettiva, per le motivazioni dettagliatamente evidenziate nelle premesse con efficacia dal 1° gennaio 2025, ai sensi del comma 668 dell'art.1 della Legge n.147/2013;
- 2) Di approvare il Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1 al presente atto);

- 3) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2025;
- 4) Di dare atto che la Tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore affidatario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- 5) Di dare atto che il Consiglio comunale provvederà con successivo atto ad approvare le tariffe della Tariffa corrispettiva puntuale, ivi compresi il costo delle vuotature per l'anno 2025 sulla base del Piano finanziario del Servizio rifiuti validato dall'Ente Territorialmente Competente ed approvato dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente ARERA;
- 6) Di inviare al gestore RetiAmbiente S.p.a. la presente delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con votazione separata, con n.8 voti favorevoli, 0 astenuti e n.3 contrari (consiglieri di minoranza Gianfaldoni Adriano, Martinez Giuseppe e Presti Elena)

DICHIARA

il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134,comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr.ssa Claudia Manzi

IL SEGRETARIO REGGENTE
Dott.ssa Roberta Gigoni

Testo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n.82/2005